



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

e

il Direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'articolo 8, comma 4, lettera e);

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 concernente la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2015, n. 113 "Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo»", e in particolare gli articoli 2, 3, 5, 6 e 9;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti al n. 3151 del 21 dicembre 2015, recante approvazione del “Regolamento di organizzazione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 1002/2500, recante approvazione del “Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo”;

Vista la Convenzione triennale stipulata il 19 agosto 2022 tra il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, che ha definito gli obiettivi dell’Agenzia e ha regolato i rapporti tra il Ministero e l’Agenzia per il triennio 2022-2024;

Tenuto conto del livello di conseguimento degli obiettivi e risultati assegnati all’Agenzia dall’articolo 3 della suddetta Convenzione;

Visto il parere favorevole del comitato direttivo dell’Agenzia;

Visto il parere favorevole del Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

CAPO I Principi Generali

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente convenzione i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
 - a) “Agenzia”: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall’articolo 17 della legge istitutiva;
 - b) “capo missione”: capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare di I categoria di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 territorialmente competente;
 - c) “CDP”: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui all’articolo 22 della legge istitutiva;
 - d) “Comitato congiunto”: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 21 della legge istitutiva;
 - e) “Cooperazione delegata”: gestione indiretta dei fondi di cooperazione allo sviluppo europei demandata dalla Commissione Europea a enti o istituzioni degli Stati membri, secondo le modalità previste dalla legislazione europea (Regolamento finanziario dell’UE 2018/1046 del 18 luglio 2018).
 - f) “DGCS”: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’articolo 20 della legge istitutiva;
 - g) “direttore”: il direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;
 - h) “documento triennale”: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all’articolo 12 della legge istitutiva.
 - i) “legge istitutiva”: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo”;
 - l) “Ministero”: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 - m) “Ministro”: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - n) “statuto”: statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo adottato con D.M. 22 luglio 2015, n. 113;
 - o) “Vice Ministro”: Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all’articolo 11 della legge istitutiva.

Articolo 2 (Oggetto e durata)

2. La presente convenzione definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, gli obiettivi dell’Agenzia e regola i rapporti fra il Ministero e l’Agenzia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, dello statuto.

CAPO II

Obiettivi, risultati, risorse

Art. 3 *(Obiettivi e risultati attesi)*

1. L'Agenzia, nell'arco del triennio 2025-2027 consegue i seguenti obiettivi:
 - a) Continuare il rafforzamento della struttura organizzativa, gestionale e contabile con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
 - 1) entro il 30 giugno 2026 avviare la procedura pubblica per la concessione di contributi a "Iniziative sinergiche" proposte da OSC, Università ed enti pubblici di ricerca nel quadro del Technical Support Spending al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria mediante l'utilizzo della piattaforma informatica "Sistake", sviluppata nell'ambito del progetto "SvilupPa", quale contributo alla necessaria azione di semplificazione, innovazione ed efficientamento delle procedure;
 - 2) entro il 31 dicembre di ogni anno realizzare almeno tre audit ispettive presso le sedi all'estero dell'Agenzia;
 - 3) entro il 31 dicembre 2025 procedere ad un primo rilascio della intranet dell'Agenzia dove condividere, tra gli altri, strumenti e risorse tra i dipendenti al fine di proseguire la standardizzazione delle procedure di lavoro e l'utilizzo di modelli uniformi.
 - b) Garantire un'efficiente, efficace e tempestiva gestione delle iniziative di cooperazione, con particolare riferimento ai seguenti risultati attesi:
 - 1) erogare, nell'arco del triennio, fondi computati come aiuto pubblico allo sviluppo ("disbursements" nei termini delle regole OCSE) in misura almeno pari al volume delle risorse complessivamente deliberate per interventi nel triennio entro il 31 agosto dell'ultimo anno;
 - 2) al fine di giungere a una gestione efficiente e monitorata dei flussi finanziari legati a interventi di cooperazione, arrivare a identificare in dettaglio per ogni iniziativa le somme non ancora erogate e residue, con un'analisi e una quantificazione per natura delle diverse cause di debiti e risconti complessivi. In particolare:
 - entro novembre 2025, rispetto ai risconti presentati nel bilancio 2024, dovranno essere identificate le risorse reinseribili nella programmazione in corso o in quella immediatamente successiva, derivanti da revoche di iniziative non più attuabili;
 - a decorrere dal bilancio di esercizio 2025, insieme al bilancio consuntivo, l'Agenzia produrrà annualmente un resoconto per monitorare l'andamento dei risconti e indicare soluzioni operative/procedurali per tutte le iniziative attive dell'Agenzia;
 - 3) al termine del triennio il dato del bilancio 2027 relativo ai risconti derivanti dagli interventi di cooperazione dovrà risultare ridotto di almeno il 15% rispetto al dato del bilancio 2024. L'andamento sarà monitorato anche su base annuale, mediante la relazione di cui al comma 2, lettera b) 2);

- 4) chiusura amministrativa dei progetti a dono in base alla loro conclusione (anche a seguito di proroghe):
- al 31 dicembre 2025 provvedere alla chiusura amministrativa del 100% dei progetti la cui conclusione era prevista entro il 31 dicembre 2015;
 - al 31 dicembre 2026 provvedere alla chiusura amministrativa del 60% dei progetti la cui conclusione era prevista entro il 31 dicembre 2020;
 - al 31 dicembre 2027 provvedere alla chiusura amministrativa del restante 40% dei progetti la cui conclusione era prevista entro il 31 dicembre 2020.

D'intesa con il capo missione competente, l'Agenzia potrà chiedere alla DGCS deroghe al rispetto delle tempistiche indicate per la chiusura di specifici progetti motivando adeguatamente la richiesta;

- 5) garantire, nell'arco del triennio, rispetto al triennio precedente, un incremento di almeno il 25% delle risorse acquisite per la gestione di iniziative di cooperazione delegata, anche per il tramite dell'Unità di coordinamento per la cooperazione della Rappresentanza Permanente presso la UE, sviluppando in loco l'interlocuzione con le Delegazioni UE nella fase di originazione dei progetti e promuovendo ove appropriato la collaborazione con altre istituzioni nazionali.
- 6) entro il 30 giugno 2026 sviluppare un banca dati centralizzata (cd warehouse) che permetta alla DGCS e all'Agenzia di visualizzare tutte le fasi dei progetti di cooperazione (dalla programmazione alla chiusura), inclusi i progetti affidati alle organizzazioni della società civile e i progetti di cooperazione delegata gestiti dall'Agenzia, alimentata con i dati disponibili. Entro dicembre 2026 tale banca dati (di cui all'articolo 17, comma 9 della legge istitutiva) dovrà includere i dati relativi ai crediti d'aiuto finanziati dal Fondo Rotativo, resi disponibili all'Agenzia. La banca dati dovrà permettere di costruire report, grafici, diagrammi e mappe per area geografica, settore, canale d'intervento e altre informazioni d'interesse secondo criteri condivisi da DGCS e l'Agenzia.
- 7) entro il 30 settembre 2026, sviluppare un modulo del proprio sistema gestionale dedicato alla Programmazione annuale dell'attività di cooperazione di cui all'articolo 8, che ne consenta la gestione informatica condivisa tra DGCS e l'Agenzia. Entro il 31 dicembre 2025 rendere disponibile il modulo in una prima versione che consenta controlli di capienza e reportistica condivisa;
- 8) entro dicembre 2025 definire una metodologia di verifica e monitoraggio dei risultati qualitativi e quantitativi (con un focus sui beneficiari) raggiunti dalle attività di cooperazione allo sviluppo, in linea con l'articolo 12, comma 4 della legge istitutiva e con le indicazioni fornite con la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n.24, nota tecnica n. 2;
- 9) entro giugno 2026 contribuire attivamente alla finalizzazione del nuovo Piano di efficacia degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3 dello statuto.

- c) assicurare il coinvolgimento - nella realizzazione di iniziative di cooperazione - dei soggetti di cui al capo VI della legge istitutiva, con particolare riferimento al seguente risultato atteso:
- 1) entro il 30 giugno 2026 elaborare sulla base delle indicazioni della DGCS, una proposta di innovazione e revisione delle procedure comparative pubbliche per il finanziamento delle iniziative realizzate dai soggetti di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, avendo come obiettivi principali la loro semplificazione e velocizzazione, nonché il raggiungimento dei risultati alla base delle iniziative;
 - 2) entro dicembre 2025 elaborare, in raccordo con la DGCS, una articolata proposta di modifica delle procedure per gli interventi di aiuto umanitario e in particolare per la selezione delle organizzazioni della società civile e affidamento degli incarichi per la realizzazione di iniziative di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della legge istitutiva finalizzata a velocizzare le relative tempistiche, tenendo conto delle esperienze acquisite da ECHO e dagli altri principali organismi internazionali umanitari nonché di eventuali proposte delle organizzazioni della società civile;
 - 3) entro il 30 giugno del 2026 pubblicare la procedura pubblica per il finanziamento (con risorse 2025 e 2026) di interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane, in applicazione dell'articolo 1, comma 287 della L. 145/2018, proposti da organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, a seguito di specifiche indicazioni sui Paesi e sulle attività realizzabili fornite dalla DGCS. L'eventuale mancato utilizzo della piattaforma informatica "Sistake", sviluppata nell'ambito del progetto "SvilupPa", di cui al suddetto obiettivo "a) 2" dovrà essere previamente motivata dall'Agenzia.
2. Il piano della performance dell'Agenzia è redatto nel rispetto degli obiettivi e risultati attesi stabiliti dalla presente convenzione.

Art. 4

(Modalità degli stanziamenti)

1. Il Ministero, per il tramite della DGCS, trasferisce all'Agenzia:
 - a) le risorse finanziarie stanziare annualmente dalla legge di bilancio per le spese di personale, per il funzionamento e per l'attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle concernenti lo sminamento umanitario e il sostegno alle minoranze cristiane oggetto di persecuzioni in aree di crisi, conformemente all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge istitutiva e all'articolo 13, comma 2, dello statuto;
 - b) gli eventuali stanziamenti aggiuntivi disposti da provvedimenti normativi che intervengono nel corso di ciascun esercizio finanziario, ivi inclusi quelli previsti dai provvedimenti di rinnovo della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali in base alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e quelli conseguenti all'utilizzo del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite dalla DGCS all'Agenzia con le modalità previste dall'articolo 3, comma 12, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

3. Eventuali stanziamenti diversi da quelli di cui al comma 1 sono trasferiti dalle direzioni generali competenti del Ministero.

Art. 5

(Modalità di verifica dei risultati della gestione)

1. Il Direttore riferisce sullo stato di avanzamento delle attività dell'Agenzia volte al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e sui principali fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse, con relazioni semestrali, trasmesse alla DGCS, entro il 30 luglio (per il periodo gennaio-giugno) ed entro il 31 gennaio (per il periodo luglio-dicembre). La relazione dell'Agenzia e le eventuali osservazioni della DGCS sono illustrate nella prima riunione utile del Comitato congiunto.
2. Il Direttore trasmette alla DGCS entro il 30 giugno la relazione sul conseguimento degli obiettivi e risultati di cui all'articolo 3 nel corso dell'anno solare precedente. Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione la DGCS può richiedere all'Agenzia informazioni supplementari e chiarimenti, che l'Agenzia fornisce entro 10 giorni dalla richiesta. Sentito il Vice Ministro, la DGCS inoltra al Ministro la relazione dell'Agenzia unitamente ad un rapporto di verifica sul raggiungimento dei risultati e ad una proposta di valutazione.

CAPO III

Modalità di collaborazione tra Ministero e Agenzia

Art. 6

(Modalità di informazioni utili alla attività di vigilanza)

1. La conoscenza delle attività svolte dall'Agenzia e degli aspetti principali del suo funzionamento è assicurata, oltre che dai meccanismi di cooperazione regolati dalla legge istitutiva e dallo statuto, dalle seguenti modalità:
 - a) relazioni semestrali e relazione annuale di cui all'articolo 5;
 - b) relazioni finali delle audit ispettive presso le sedi all'estero dell'Agenzia entro 30 giorni dalla loro conclusione corredate delle misure adottate per far fronte alle questioni emerse;
 - c) realizzazione di approfondimenti tematici ed incontri a scopo conoscitivo con modalità e tempi di volta in volta concordati con l'Agenzia.
 - d) accesso della DGCS per consultazione alla banca dati interna delle iniziative di cooperazione attuate o finanziate dall'Agenzia, individuabili per area geografica e materia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 6.
 - e) informazione sulle sanzioni disciplinari irrogate e sui procedimenti penali o contabili avviati a carico del personale dell'Agenzia entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento finale;
 - f) tempestiva informazione sui contenziosi nei quali l'Agenzia è coinvolta in Italia e all'estero;
 - g) informazione sui provvedimenti organizzativi interni di portata generale.

Art. 7
(Collaborazione e scambio di informazioni)

1. Il Ministero e l'Agenzia si scambiano reciprocamente informazioni finalizzate a favorire l'unitarietà e il coordinamento dell'azione della cooperazione italiana allo sviluppo e su ogni circostanza che può influire sull'esecuzione della presente convenzione prestandosi ogni assistenza necessaria per la verifica della corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti in uno spirito di leale e reciproca collaborazione.
2. L'Agenzia partecipa alle missioni di sistema organizzate dalla DGCS.
3. L'Agenzia svolge missioni all'estero esclusivamente a carattere tecnico-amministrativo, ferma restando la competenza primaria delle sedi all'estero dell'Agenzia circa monitoraggio, verifica e controllo delle iniziative, incluse quelle derivanti da procedure comparative pubbliche lanciate dall'Agenzia a favore di Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile. Al fine di consentire un opportuno coordinamento e l'eventuale partecipazione della DGCS o di altri soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, l'Agenzia comunica preventivamente alla DGCS il programma trimestrale delle missioni comprensivo del nominativo del responsabile e dell'oggetto della missione (entro il 30 novembre per il trimestre gennaio-marzo e così a seguire). L'Agenzia comunica tempestivamente alla DGCS eventuali modifiche ai predetti programmi trimestrali.
4. Al fine di assicurare la massima possibile sinergia ed efficienza della cooperazione italiana la DGCS e l'Agenzia condividono preventivamente e sistematicamente informazioni sulle attività e gli eventi nazionali ed internazionali previsti, inclusi quelli nel campo dell'emergenza umanitaria, secondo le modalità indicate nella presente convenzione e delle ulteriori modalità che verranno concordate.
5. Un rappresentante della DGCS partecipa alle Commissioni di valutazione per l'individuazione di titolari di sede e altro personale dell'Agenzia da destinare alle sedi all'estero dell'Agenzia e alla selezione dei dirigenti di livello generale.
6. L'Agenzia trasmette alla DGCS:
 - a) contributi e proposte per la redazione del documento triennale e delle relazioni previste dagli artt. 12 e 14 della legge istitutiva;
 - b) contributi e proposte per la redazione di documenti di indirizzo settoriale;
 - c) il programma trimestrale delle missioni di cui al comma 3 del presente articolo;
 - d) nel mese di dicembre il programma delle attività ed eventi nazionali e internazionali dell'Agenzia previsti per l'anno successivo; nel corso dell'anno il programma aggiornato preventivamente, ovvero con almeno un mese di anticipo rispetto alla data prevista degli stessi;
 - e) informazioni preventive su accordi o intese che intende sottoscrivere con altre Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, inclusi Regioni ed enti locali;
 - f) la documentazione necessaria per l'attività di valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;
 - g) dati relativi alle proprie attività, ai fini della predisposizione di comunicazioni o statistiche sull'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia;

- h) rapporti Paese sull'attuazione della programmazione;
 - i) ogni utile elemento per la tempestiva predisposizione del materiale informativo in occasione di incontri con partner internazionali e di richieste da parte di organi istituzionali.
7. La DGCS trasmette all'Agenzia:
 - a) nel mese di novembre il Piano d'azione DGCS per l'anno successivo, che contiene le principali attività, missioni ed eventi nazionali e internazionali previsti per l'anno successivo; nel corso dell'anno il Piano aggiornato;
 - b) informazioni emerse in occasione di incontri con i Paesi partner e con partner europei e internazionali con impatto sull'operatività dell'Agenzia;
 - c) i modelli di accordi e intese di cooperazione da essa negoziati e da utilizzare.
 8. Il Ministero e l'Agenzia dispongono di piattaforme digitali connesse per lo scambio di comunicazioni di tipo operativo e informativo secondo la normativa vigente in materia di amministrazione digitale.
 9. Il Ministero e l'Agenzia si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive strategie di prevenzione della corruzione, in base a quanto previsto dalle rispettive mappature del rischio, al fine promuovere la trasparenza, l'integrità e l'efficienza.
 10. La DGCS e l'Agenzia svolgono incontri periodici per l'analisi di temi di comune interesse e organizzano gruppi di lavoro congiunti su specifiche tematiche.
 11. L'Agenzia mette a disposizione, su richiesta della DGCS, la documentazione relativa ai progetti avviati prima del 1° gennaio 2016 contenuta nei propri archivi. La DGCS mette a disposizione, su richiesta dell'Agenzia, ogni documentazione in suo possesso utile alla prosecuzione delle iniziative trasferite.

Art. 8

(Programmazione annuale dell'attività di cooperazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento)

1. In conformità all'articolo 17, comma 3, all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21 della legge istitutiva e nel rispetto del documento triennale, l'Agenzia, anche avvalendosi delle proprie sedi all'estero, fornisce alla DGCS ogni utile contributo richiesto per l'elaborazione della programmazione annuale da sottoporre al Comitato congiunto, relativamente all'assegnazione di risorse ai Paesi, ai settori e alle aree di intervento, alla loro ripartizione fra i singoli canali di intervento, tenendo anche conto delle iniziative cooperazione delegata e di ogni altro intervento complementare e/o in co-finanziamento.

Art. 9

(Supporto tecnico dell'Agenzia al Ministero)

1. In conformità all'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva e all'articolo 5, comma 1, lettera p), dello statuto, l'Agenzia, anche mediante le proprie sedi all'estero e attraverso la

partecipazione alle missioni di sistema della cooperazione italiana, assicura al Ministero, quando richiesto, ogni utile supporto di natura tecnico-operativa per lo svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, tra le quali quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- a) rappresentanza dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione Europea;
- b) negoziazione degli accordi e delle intese di cooperazione;
- c) elaborazione del piano di efficacia degli interventi previsto dall'articolo 2, comma 3 dello statuto;
- d) partecipazione agli organi collegiali degli organismi internazionali, definizione delle loro politiche e valutazione delle loro attività, nonché predisposizione delle proposte di contributi al bilancio delle organizzazioni internazionali e di finanziamento di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni;
- e) partecipazione alla politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione Europea, con riferimento agli strumenti finanziari esterni, ai Fondi fiduciari, al Fondo Europa Globale alle risorse dello Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) – Global Europe, alle Iniziative di Team Europe ed al contributo tecnico alla definizione delle politiche settoriali di cooperazione;
- f) predisposizione delle proposte di iniziative di emergenza da parte della DGCS;
- g) predisposizione delle proposte dei crediti di cui all'articolo 8 della legge istitutiva, in raccordo con CDP, nelle modalità stabilite dall'apposita convenzione;
- h) attuazione e monitoraggio degli accordi di conversione e cancellazione del debito;
- i) nella predisposizione dei documenti strategici di programma in relazione ai singoli Paesi partner;
- j) predisposizione di note tecniche per le attività di rendicontazione che ai sensi della legge istitutiva restano a carico della DGCS;
- k) realizzazione degli interventi con finanziamento dell'Unione Europea assegnati al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva e dell'articolo 25, comma 7, dello statuto, attraverso la sottoscrizione di apposite Convenzioni;
- l) esercizio delle attività di cooperazione delegate a funzionari del Ministero ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello statuto;
- m) attività di valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge istitutiva.

Art. 10

(Istruttoria delle attività di cooperazione allo sviluppo)

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento che disciplina i lavori del Comitato congiunto, il Ministero e l'Agenzia, ciascuno per le attività di propria competenza e nel rispetto del comma 2, verificano gli aspetti giuridici, finanziari e tecnici degli interventi e la loro rispondenza ai documenti di programmazione. Le risultanze della verifica sono contenute in documenti, anche su supporto informatico, idonei a dare conto delle valutazioni effettuate e a ricostruire le responsabilità in ogni fase dei processi decisionali.
2. In termini generali, l'esito dell'istruttoria dell'Agenzia delle iniziative bilaterali e di quelle realizzate dalle organizzazioni internazionali consiste nella trasmissione alla segreteria del comitato congiunto e agli uffici/unità competenti della DGCS di: i) scheda di valutazione tecnico-economica corrispondente al modello concordato dalla DGCS e dall'Agenzia (nelle

more si applica il modello di cui all'Allegato 1), che evidenzia gli obiettivi, le attività, i risultati attesi e i relativi indicatori, nonché le modalità di monitoraggio dell'iniziativa e la sua fattibilità sotto il profilo finanziario e tecnico; ii) documento di progetto comprensivo di piano finanziario dettagliato per attività; iii) lettera di richiesta/gradimento del Paese partner.

3. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e la competenza del Ministero alla negoziazione e stipula degli accordi e intese previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva, la documentazione è sottoposta al Comitato congiunto nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) le proposte dell'Agenzia relative all'istituzione o soppressione delle sedi all'estero si conformano alle indicazioni del documento triennale e sono accompagnate da una nota informativa firmata dal direttore, che evidenzia la coerenza delle scelte con le risorse finanziarie ed umane disponibili e con il volume e tipologia delle iniziative di cooperazione programmate nel Paese partner;
 - b) le proposte della DGCS relative a contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali sono accompagnate da una nota informativa firmata dal capo dell'ufficio/unità, che evidenzia l'efficacia dell'azione dell'organizzazione e la sua coerenza con le priorità stabilite dal documento triennale;
 - c) per le iniziative bilaterali l'Agenzia trasmette alla segreteria del comitato congiunto e all'ufficio competente oltre alla documentazione di cui al comma 2: i) uno schema di delibera; ii) una nota informativa firmata dal capo dell'ufficio dell'Agenzia; nel caso di iniziative ex articolo 24 delle legge istitutiva (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici) uno schema di convenzione; ad eccezione delle iniziative realizzate direttamente dal Paese partner, la scheda di valutazione di cui al comma 2 del presente articolo, include la fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo giuridico. Quanto sopra è infine accompagnato dal parere del competente ufficio/unità della DGCS;
 - d) per le proposte della DGCS relative a iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da organizzazioni internazionali l'Agenzia trasmette alla segreteria del Comitato congiunto e agli uffici/unità competenti della DGCS la documentazione di cui al comma 2 e uno schema di intesa di progetto corrispondente al modello fornito dalla DGCS all'Agenzia. Le proposte saranno accompagnate da uno schema di delibera e da una nota informativa firmata dal capo dell'ufficio/unità DGCS;
 - e) per le proposte della DGCS relative ai crediti concessionali e agevolati di cui all'articolo 8 della legge istitutiva l'Agenzia trasmette alla segreteria del comitato congiunto e all'ufficio/unità competenti della DGCS, oltre alla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, uno schema di accordo o di intesa corrispondente al modello fornito dalla DGCS all'Agenzia e la valutazione finanziaria fornita da CDP sulla base della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva. Le proposte saranno accompagnate da uno schema di delibera e una nota informativa firmata dal capo dell'ufficio/unità DGCS.
4. L'Agenzia condivide previamente con la DGCS la documentazione relativa alle iniziative bilaterali di importo fino due milioni di euro, previste dalla programmazione annuale, che saranno deliberate dal Direttore dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge istitutiva. La documentazione sarà comprensiva di: i) uno schema di delibera; ii) una nota informativa firmata dal capo dell'ufficio dell'Agenzia; iii) una scheda di valutazione tecnico-economica corrispondente al modello di cui all'Allegato 1; iv) il documento di progetto, comprensivo di piano finanziario dettagliato per attività; v) nel caso di iniziative realizzate

direttamente dal Paese partner, uno schema di accordo o di intesa con il Paese partner corrispondente al modello fornito dalla DGCS all'Agenzia; vi) nel caso di iniziative ex articolo 24 della legge istitutiva (Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici), uno schema di convenzione. La DGCS potrà formulare, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione da parte dell'Agenzia, eventuali osservazioni sulle iniziative di cui al presente comma.

5. Ferme restando le disposizioni del comma 1 e la competenza del Ministero alla negoziazione e stipula degli accordi e intese previsti dall'articolo 5, comma 4, e le competenze di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, le proposte della DGCS relative a iniziative bilaterali e multilaterali di emergenza umanitaria sottoposte all'approvazione del Ministro o del Vice Ministro sono formulate tenendo conto della valutazione tecnico-economica redatta dall'Agenzia ad eccezione dei casi in cui il contributo sia destinato a programmi, appelli o fondi promossi da organismi multilaterali di carattere generale, aperti alla partecipazione di più soggetti, fatto salvo quanto sarà stabilito all'esito degli approfondimenti in corso della DGCS e dell'Agenzia con i principali organismi umanitari internazionali.

Art. 11 (Comunicazione)

1. La comunicazione sulla politica di cooperazione allo sviluppo e sulla sua attuazione rientra nelle prerogative di indirizzo politico e controllo del Ministero.
2. L'Agenzia fornisce supporto tecnico e contribuisce alla realizzazione di attività di comunicazione sulla cooperazione italiana indicate dal Ministero per il tramite della DGCS.
3. L'Agenzia partecipa ai lavori del tavolo convocato dalla DGCS, che provvederà entro il 31 dicembre 2025 all'elaborazione delle "Linee guida comunicazione" della cooperazione italiana, in raccordo con gli Uffici competenti per la comunicazione del Ministero le quali riguarderanno, tra l'altro, l'uso dei loghi, il linguaggio di comunicati e pubblicazioni, i rapporti con la stampa, le piattaforme sociali e l'armonizzazione del sito dell'Agenzia con quello del Ministero.

Art. 11 bis (Rapporti istituzionali)

1. I rapporti e gli incontri con Autorità politiche italiane e straniere spettano al Ministero e l'Agenzia potrà eventualmente svolgere tali incontri solo a seguito di un parere favorevole del Ministero per il tramite della DGCS.
2. L'Agenzia informa previamente la DGCS in merito agli incontri con Rappresentanti diplomatici stranieri, che potranno riguardare le tematiche tecniche di iniziative già in essere o inserite nella programmazione annuale.

3. L'Agenzia stipula accordi o intese, in materia di cooperazione allo sviluppo, con altre Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, inclusi Regioni ed enti locali, previamente concordati con la DGCS, che ne potrà essere cofirmataria.
4. La DGCS dovrà ricevere per conoscenza tutte le comunicazioni dell'Agenzia trasmesse agli altri uffici del Ministero e alle altre Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, inclusi Regioni ed enti locali relative a tutti gli ambiti dell'attività di cooperazione allo sviluppo e potrà valutare l'opportunità di un proprio diretto coinvolgimento.

Art. 12
(Contenzioso)

1. Il Ministero e l'Agenzia si forniscono reciproca assistenza nell'ambito delle controversie nelle quali sono coinvolti, mettendo a disposizione tempestivamente ogni elemento di fatto e di diritto utile alla difesa dell'Amministrazione.

Art. 13
(Gestione del personale)

1. Il Ministero può fornire supporto all'Agenzia nella preparazione e nello svolgimento delle procedure concorsuali, in particolare facilitando i contatti con il Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Nel rispetto della legge 17 ottobre 1991, n. 351, il Ministero consente al personale dell'Agenzia in servizio presso la sede centrale di fruire dei propri servizi sociali, senza oneri per il Ministero e compatibilmente con le capacità logistiche e funzionali. I relativi costi vengono sostenuti direttamente dai dipendenti che fruiscono dei servizi, salvo rimborso da parte dell'Agenzia.
3. La DGCS e l'Agenzia collaborano alla definizione di tutte le posizioni pendenti afferenti alla gestione economica del personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva.
4. La DGCS e l'Agenzia possono concordare, col consenso dei diretti interessati, forme di mutuo avvalimento del personale in servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei rispettivi Codici di comportamento e Piani integrati di Attività e Organizzazione (PIAO).
5. La DGCS e l'Agenzia possono concordare attività di formazione, anche con tirocini da svolgersi presso la DGCS per le unità di personale neoassunte dall'Agenzia da svolgersi in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
6. Il Ministero assicura l'accesso al Palazzo della Farnesina ai dipendenti dell'Agenzia che, per ragioni di servizio, debbano recarsi al Ministero. Ai dipendenti dell'Agenzia che hanno esigenza di ingresso frequente al Palazzo della Farnesina il Ministero, per il tramite della DGCS, può rilasciare una "carta bianca" che consente esclusivamente l'entrata nel palazzo e non l'utilizzo dei parcheggi e della mensa. L'Agenzia richiede alla DGCS il rilascio o il rinnovo della "carta bianca" per i predetti dipendenti fornendo nominativo, incarico e dati personali e la DGCS provvede ai necessari seguiti. A dicembre di ogni anno l'Agenzia fornisce alla DGCS un elenco aggiornato del personale che risulta autorizzato e provvede alla restituzione delle "carte bianche" del personale trasferito o comunque cessato dal servizio nel corso dell'anno

7. Su motivata richiesta dell'Agenzia, trasmessa per il tramite della DGCS, il Ministero sostiene con nota verbale le richieste di visto presentate alla competente rappresentanza diplomatica o consolare straniera in favore del personale di cui all'articolo 10, comma 1, dello statuto e del personale estraneo alla pubblica amministrazione, impegnato in attività di cooperazione allo sviluppo per conto dell'Agenzia.

CAPO IV

Rapporti fra Agenzia, sedi all'estero dell'Agenzia e rappresentanze diplomatiche e consolari

Art. 14

(Ruolo del capo missione e obblighi dei dipendenti delle sedi all'estero dell'Agenzia)

1. Il capo missione, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
 - a) assicura il coordinamento e promuove la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni tra la rappresentanza diplomatica o consolare e la sede all'estero dell'Agenzia;
 - b) vigila sulla coerenza delle attività svolte dalla sede all'estero dell'Agenzia con l'azione di politica estera dell'Italia;
 - c) conduce i rapporti e gli incontri con le autorità locali e i rappresentanti diplomatici stranieri nei Paesi di accreditamento in materia di cooperazione allo sviluppo coadiuvato dalla sede all'estero dell'Agenzia;
 - d) autorizza previamente la sede all'estero dell'Agenzia a svolgere eventuali incontri con le autorità locali e i rappresentanti diplomatici stranieri nei Paesi di accreditamento;
 - e) assicura il coordinamento e promuove la collaborazione della sede all'estero dell'Agenzia con le Delegazioni dell'Unione Europea nei Paesi di accreditamento per l'attuazione delle iniziative Team Europa e dei programmi di cooperazione delegata affidati all'Agenzia;
 - f) esprime pareri sulle richieste di sostegno ricevute dalle autorità locali in merito ad iniziative di cooperazione e, d'intesa con la sede all'estero dell'Agenzia, definisce la proposta di programmazione annuale e pluriennale degli interventi;
 - g) assicura l'unitarietà e il coordinamento dell'azione di cooperazione realizzata nel Paese coinvolgendo tutti i soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo;
 - h) supervisiona, assistito dalla sede all'estero dell'Agenzia, lo stato di avanzamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e ne informa periodicamente il Ministero tramite la DGCS;
 - i) può formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lettera b), dello statuto, sui bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero dell'Agenzia;
 - l) mette a disposizione dell'Agenzia informazioni di contesto utili per l'identificazione, la formulazione e la gestione di iniziative di cooperazione;
 - m) vigila sul corretto uso dello status conseguente alle notifiche disposte ai sensi dell'articolo 15 e sul rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 3;
 - n) comunica al Ministero e all'Agenzia eventuali violazioni o situazioni di incompatibilità ambientale o funzionale, in relazione alle quali il direttore assicura la tempestiva adozione dei conseguenti provvedimenti;

- o) fornisce regolarmente informazioni al titolare di sede all'estero dell'Agenzia sulla situazione di sicurezza e impartisce istruzioni in materia di sicurezza, anche con carattere di urgenza.
 - p) aggiorna periodicamente, anche in coordinamento con l'Unità di Crisi del Ministero, il titolare di sede all'estero dell'Agenzia sulle misure previste dai piani di evacuazione e sulle eventuali misure specifiche relative alla sede e al personale dell'Agenzia.
2. Il titolare di sede all'estero dell'Agenzia fornisce al capo missione l'assistenza tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e supervisione delle attività di cooperazione e lo tiene costantemente informato su:
 - a) rapporti intrattenuti con la società civile dei Paesi di accreditamento;
 - b) stato di attuazione delle iniziative;
 - c) provvedimenti disciplinari ed ogni altra situazione significativa relativa ai soggetti di cui all'articolo 11 dello statuto;
 - d) ogni circostanza suscettibile di avere rilevanza nei rapporti con i Paesi di accreditamento.
 3. Il titolare di sede all'estero dell'Agenzia è tenuto a concordare previamente con il capo missione le comunicazioni pubbliche, compresa attività di comunicazione su media e stampa locali, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida comunicazione" della cooperazione italiana di cui all'articolo 11.
 4. Il titolare di sede all'estero dell'Agenzia detiene la responsabilità sulla sicurezza della sede e del relativo personale. Qualora la sede dell'Agenzia sia situata all'interno dei locali della rappresentanza diplomatica o consolare la responsabilità sulla sicurezza dei dipendenti dell'Agenzia ricade sul capo missione.
 5. Il personale delle sedi all'estero dell'Agenzia si attiene alle istruzioni in materia di sicurezza fornite dal capo missione al titolare di sede all'estero dell'Agenzia.
 6. Il titolare di sede all'estero dell'Agenzia assicura che le attività della sede siano svolte in linea con le istruzioni in materia di sicurezza, incluse quelle relative ai piani di evacuazione, impartite dal capo missione.
 7. In relazione all'attuazione del d.lgs. 81/2008 sia nel caso di apertura di una nuova sede all'estero dell'Agenzia o di trasferimento di una sede esistente presso nuovi locali esterni rispetto ai locali della rappresentanza diplomatica o consolare, sia nel caso in cui la sede dell'Agenzia sia situata all'interno della rappresentanza diplomatica o consolare, limitatamente agli spazi di pertinenza, il titolare della sede dell'Agenzia redige e aggiorna il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione incaricato, ed espletare tutte le attività obbligatorie previste dal medesimo documento.
 8. Il codice etico e di comportamento di cui all'articolo 17, comma 10 della legge istitutiva e all'articolo 20 dello statuto recepisce dello statuto recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.

Art. 15
(Notifica alle autorità locali)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari notificano alle autorità locali le sedi all'estero dell'Agenzia quali proprie sezioni per la cooperazione allo sviluppo. I beni destinati alle attività delle sedi all'estero dell'Agenzia sono notificati quali beni destinati all'uso ufficiale della missione.
2. Il personale dell'Agenzia destinato alle sedi all'estero può essere accreditato con le seguenti modalità:
 - a) il titolare e il vice titolare funzionario di ruolo dell'Agenzia, della sede all'estero dell'Agenzia possono essere accreditati in lista diplomatica con la qualifica di "Addetto per la cooperazione";
 - b) il restante personale dell'Agenzia destinato all'estero, se appartenente ai ruoli dell'Agenzia o alla categoria di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva può essere accreditato nella lista del personale tecnico-amministrativo, salvo quanto diversamente disposto per il personale in servizio in sedi che beneficiano della notifica allargata.
3. Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva può essere notificato alle autorità locali quale personale "permanentemente residente", con le stesse modalità adottate per l'analogo personale della rappresentanza diplomatica o consolare di riferimento.
4. È esclusa la notifica alle autorità locali, ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, di ogni altro soggetto che svolge attività per conto o nell'interesse dell'Agenzia.
5. Il Ministero dispone le notifiche e gli accreditamenti di cui al presente articolo secondo gli articoli 31 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ed in conformità con le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, con gli accordi bilaterali in materia di cooperazione allo sviluppo, con le leggi e gli usi locali.
6. È fatta salva la discrezionalità del Ministro in tema di accreditamento e notifica.

Articolo 16
(Personale locale)

1. Il rapporto di lavoro con il personale locale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva compete esclusivamente all'Agenzia, che mantiene indenni le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e il Ministero da qualsiasi reclamo o pretesa avanzata da detto personale. L'Agenzia stipula una polizza assicurativa per responsabilità civile e per la copertura dei rischi per incidenti sul lavoro.
2. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia nello svolgimento del rapporto di lavoro, il capo missione può fornire ai responsabili delle sedi all'estero dell'Agenzia indicazioni affinché la prestazione lavorativa del personale di cui al presente articolo sia svolta nel rispetto di esigenze preminenti di sicurezza o di compatibilità ambientale.

3. L'Agenzia inserisce nei contratti di lavoro individuali del personale di cui al presente articolo l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare e ai doveri di cui all'articolo 14, comma 4.
4. Il responsabile della sede all'estero dell'Agenzia comunica al capo missione la pubblicazione dell'avviso di selezione del personale di cui al presente articolo e lo informa degli esiti della procedura di selezione. Nei successivi quindici giorni il capo missione formula il proprio parere, di cui la sede centrale dell'Agenzia tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Articolo 16 bis

(Personale non appartenente alla pubblica amministrazione)

1. Il responsabile della sede all'estero dell'Agenzia comunica al capo missione la pubblicazione dell'avviso di selezione del personale di cui al presente articolo e lo informa degli esiti della procedura di selezione.

Art. 17

(Edifici adibiti a sedi all'estero dell'Agenzia)

1. Il direttore individua, sentito il capo missione, gli edifici da adibire a sedi all'estero dell'Agenzia in conformità all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, assicurando le migliori condizioni di sicurezza e di economicità.
2. L'Agenzia concorre agli oneri derivanti dall'utilizzo di spazi comuni con gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 secondo i seguenti criteri:
 - a) l'Agenzia provvede per intero agli oneri relativi alle proprie utenze e ad ogni onere relativo alle parti di immobili adibite a servizio esclusivo dell'Agenzia stessa;
 - b) gli oneri delle utenze comuni sono ripartiti in base ai rispettivi consumi;
 - c) gli oneri dei servizi comuni e delle misure comuni di manutenzione e di sicurezza attiva e passiva sono ripartiti pro quota;
 - d) gli oneri dei canoni di locazione e degli eventuali oneri accessori sono ripartiti sulla base dei millesimi occupati.
3. Gli interventi su parti comuni di edifici condivisi e il livello delle misure di sicurezza attiva e passiva sono disposti dal capo missione o dal Ministero. L'Agenzia è informata preventivamente, salvo casi di urgenza.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 18 *(Controversie)*

1. Se insorgono tra il Ministero e l'Agenzia contestazioni sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, ciascuna parte comunica all'altra per iscritto l'oggetto e i motivi della contestazione. Il Ministero e l'Agenzia esaminano congiuntamente la questione entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione, al fine di comporre amichevolmente la vertenza.
2. Se il tentativo di composizione ha esito negativo, la questione è rimessa al Ministro, che può avvalersi del supporto di una commissione da lui nominata e composta da magistrati amministrativi, contabili o ordinari, professori universitari, dirigenti di prima fascia di pubbliche amministrazioni o equiparati.
3. Sentito il Vice Ministro, il Ministro adotta una direttiva alla quale la DGCS e l'Agenzia si conformano, anche applicando, se necessario, il principio di autotutela.
4. La commissione di cui al comma 2 opera gratuitamente.
5. Le contestazioni in atto non pregiudicano l'esecuzione della convenzione, né consentono la sospensione delle prestazioni dovute dal Ministero o dall'Agenzia. Per le questioni in contestazione, Ministero e Agenzia concordano di volta in volta le modalità provvisorie di esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse e il buon andamento dell'amministrazione.

Art. 19 *(Modifiche alla convenzione)*

1. La presente convenzione può essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.
2. Le parti avviano, entro il mese di ottobre 2027, il procedimento per la stipula della convenzione relativa al triennio 2028-2030.

Roma, lì

Il Direttore dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo

Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

SCHEDA DI VALUTAZIONE/PROPOSTA DI INIZIATIVA
VERSIONE LUGLIO 2025

{TITOLO}

{PAESE}

A cura di:

- **Sede Centrale/Uff.**
- **Sede Estera/Paese**

Data _{mese}_ / _{anno}_

SOMMARIO

SEZIONE I

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Anagrafica di progetto | |
| 2. | Origini e contesto | [max 1 pagina] |
| 3. | Descrizione della Strategia | [max 2 pagine] |
| 4. | Beneficiari | [max 15 righe] |
| 5. | Soggetto esecutore e partenariati inclusivi | [max 15 righe] |
| 6. | Partenariato con il Sistema Italia | [max 1 pagina] |
| 7. | Modalità di gestione ed esecuzione | [max 1 pagina] |

SEZIONE II

1. Analisi dei bisogni, individuazione dei problemi e dei beneficiari
2. Quadro Logico / Catena dei risultati
3. Cronogramma
4. Rischi e misure di mitigazione
5. Sostenibilità, Replicabilità
6. Piano Finanziario
7. Monitoraggio e Valutazione degli obiettivi
8. Strategia di comunicazione istituzionale

Acronimi

Elenco Allegati

Il presente documento è parte integrante della Convenzione MAECI-AICS 2025-2027